



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 62 / 2009

23/11/2009

OGGETTO:

Approvazione del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Andezeno (TO).

L'anno **duemilanove** addì **ventitre** del mese di **novembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NOSENGO Emanuelita - Sindaco	No
2. GUNETTI Giovanni - Vice Sindaco	Sì
3. GHIDELLA Silvana - Assessore	Sì
4. GAI Franco - Assessore	Sì
5. BERGANTIN Mattia - Consigliere	Sì
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Sì
7. AMBRASSA Agostino - Consigliere	Sì
8. COPPO Gianpiero - Consigliere	Sì
9. PASSARELLA Mirco - Consigliere	Sì
10. VITROTTI Luigi - Consigliere	No
11. LA GANGA Mario - Consigliere	Sì
12. DE LA FOREST DE DIVONNE Maurizio - Consigliere	No
13. PROFETA Agostino - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 3

Risultano assenti i sigg. NOSENGO Emanuelita, VITROTTI Luigi, DE LA FOREST DE DEVONNE Maurizio.

Risulta presente il Sig. GARIGLIO Alessandro nella sua qualità di Assessore esterno.

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GUNETTI Giovanni nella sua qualità di Vice-Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

Deliberazione n. 62 / 2009

Oggetto:

Approvazione del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Andezeno (TO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Segretario comunale/Responsabile del servizio amministrativo, affari generali e economico finanziario BERNARDO dott. Arnaldo;

UDITA la relazione fatta dal Segretario comunale BERNARDO dott. Arnaldo che illustra sommariamente il contenuto del regolamento;

ESPERITA la discussione come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, con la partecipazione dei consiglieri, i cui interventi sono riportati qui di seguito in forma sintetica e per sommi capi:

- Agostino PROFETA asserisce che in linea di massima il regolamento va bene ma vuole dei chiarimenti, in particolare all'art. 3 punto 5, che cosa si intende per inesistenza di "procedure concorsuali". Al punto n. 8 cosa si intende la sottoscrizione del contratto da parte del responsabile del servizio. Inoltre all'art. 7, comma 2, lett. a) sulle esclusioni delle sponsorizzazioni riguardanti propaganda ... filosofica. Per. Es. scientology. Inoltre al comma 2, lett. c) lo trova troppo generico. Trova troppo generico anche che si dica "L'Amministrazione comunale ..." si dovrebbe indicare un organo collegiale.
- Franco GAI ritiene che si potrebbe precisare che sia il consiglio comunale o la giunta comunale.
- Agostino PROFETA ritiene accettabile la proposta dell'assessore Gai.
- Il segretario comunale fornisce i dovuti chiarimenti. Asserisce che il regolamento demanda sempre alla giunta comunale quale organo collegiale che dispone e pertanto si concorda che all'art. 7, comma 1, si sostituisca con le parole "La giunta comunale" invece dell'"Amministrazione comunale".
- Agostino AMBRASSA concorda con il segretario comunale che la lettera c) del comma 1, dell'art. 7 tuteli maggiormente l'amministrazione comunale.
- Agostino PROFETA all'art. 11, comma 2, come vengono scelte le agenzie specializzate.
- Il segretario asserisce che si applicheranno il vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia e il codice degli appalti a seconda degli importi e dei limiti.
- Giovanni GUNETTI mette a votazione il regolamento con la modifica all'art. 7, comma 1, dove si sostituisce con le parole "La giunta comunale" invece dell'"Amministrazione comunale".

Non essendoci altri consiglieri iscritti a parlare;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio Amministrativo e Affari Generali ex art. 49 D.Lgs. 267/00;

Con VOTAZIONE espressa in forma palese da n. 10 presenti, di cui:

favorevoli	n. 10
astenuiti	n. zero
contrari	n. zero



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad

Oggetto:

Approvazione del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Andezeno (TO).

approvandolo, contestualmente, con la modifica all'art. 7, comma 1, dove le parole "L'Amministrazione comunale" sono sostituite con le parole "La giunta comunale".

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 10 votanti, di cui: favorevoli 10, astenuti n. zero, contrari n. zero, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD

Oggetto: **Approvazione del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Andezeno (TO).**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Amministrazione comunale, per propri fini istituzionali è promotrice di una serie di attività finalizzate alla realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro;
- che negli ultimi anni l'azione della Pubblica Amministrazione ha risentito degli effetti della congiuntura economica;
- che in particolare, in ambito locale, gli Enti Locali se per un verso sono chiamati sempre più ad assolvere a compiti primari nell'Amministrazione del paese e a soddisfare le attese crescenti del cittadino-utente, dall'altra registrano una continua e progressiva riduzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali delle Autonomie stesse;
- che pertanto vengono intraprese numerose iniziative per incentivare una maggiore collaborazione con il mondo imprenditoriale;
- che in questo contesto il vigente Testo Unico degli Enti Locali consente ai predetti Enti di reperire risorse attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione;
- che l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 costituisce il principale riferimento normativo per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione da parte di amministrazioni pubbliche in cui le stesse siano soggetti che fruiscono di finanziamenti da sponsor – e prescrive che i particolari rapporti scaturenti tra lo sponsee e lo sponsor siano “finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”;
- che l'art. 119 del T.U.EE.LL. richiamandosi all'art. 43 della legge 449/1997, riafferma la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione, subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - perseguimento di interessi pubblici;
 - esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
 - conseguimento di un risparmio di spesa;
- che viene ammessa pertanto la sola sponsorizzazione passiva, in cui lo sponsor stesso ottiene la pubblicazione della propria immagine tramite l'attività della pubblica amministrazione e lo sponsor paga per questo fine un corrispettivo ovvero concorre variamente alle spese dell'iniziativa pubblica;

ATTESO:

- che il contratto di sponsorizzazione trova una propria definizione, ma non autonoma disciplina, nella legge 6 agosto 1990, n. 223 in tema di spettacoli televisivi e radiofonici;
- che la prescritta legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 43 si limita a prevedere la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare i predetti atti contrattuali, ma non detta nessuna disciplina positiva al riguardo;
- che il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 del codice civile) a forma libera (art. 1350 codice civile), di natura patrimoniale (art. 1174 codice civile), in forza del quale lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire ad altri (leggasi sponsor) l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o in entrambi da erogarsi da parte dello sponsor);
- che l'art. 26 del D.Lgs. 163/2006 prescrive che ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor, si applicano i principi del trattato UE per la scelta dello sponsor, nonché i requisiti di progettisti e degli esecutori del contratto;
- che pertanto la fase di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione comunale prevede – di



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

norma – che la stessa sia preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di stimolare l'interesse dei privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione di cui trattasi nonché di garantire un confronto concorrenziale fra le proposte pervenute entro il termine fissato dall'Amministrazione e deve tenere conto delle qualità dello sponsor in termini di fiducia ed immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell'avvenimento, del relativo valore economico e della convenienza dell'Amministrazione ad acquisirlo nella propria disponibilità nonché della responsabilità sociale ed ambientale dello sponsor;

- che data l'atipicità del contratto in questione, occorre comunque ricorrere a procedure che garantiscono il sostanziale rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- che pertanto l'Amministrazione comunale in applicazione della vigente normativa – intende sviluppare idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati in occasione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro, d'iniziativa diretta dell'Amministrazione Comunale ovvero realizzati da soggetti terzi;
- che alla luce di quanto sopra, si rende necessario approvare un regolamento ove, nei limiti del proprio potere di autonomia e nel rispetto della vigente normativa, l'Amministrazione Comunale definisca modalità e termini per il reperimento di sponsorizzazioni in occasione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi, acquisto di apparecchiature sanitarie e altro in ambito cittadino;

VISTO l'allegato schema di regolamento nel testo composto da nn. 12 articoli, risulta tecnicamente seguire, sotto il profilo giuridico, quanto atteso dall'Amministrazione Comunale e fornire un chiaro quadro di riferimento normativo ai soggetti incaricati di darne attuazione e per coinvolgere il personale del Comune prevedendo opportune forme di incentivazione previste dalla Legge e dall'art. 15, 1° comma, let. d) del C.C.N.L. 01/04/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

EVIDENZIATO e RIBADITO che le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione nonché sviluppare e sostenere i servizi offerti, a realizzare maggiori economie di gestione ed a migliorare la qualità dei servizi istituzionali erogati riducendo il carico finanziario dell'Ente e dell'utenza;

VISTO l'art. 119 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” s.m.i.;

VISTI gli articoli 26 e 53 del D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.Lgs. 267/00 art. 107, nonché lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 07 del 09/06/2009, per l'espletamento d'incarico dirigenziale del Servizio Amministrativo e Affari Generali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 marzo 2009, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2009;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12 marzo 2009, con la quale veniva approvato il P.E.G. 2009;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” s.m.i, l'adozione della presente deliberazione compete al Consiglio comunale;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

Con il seguente risultato delle votazioni resa in forma palese per alzata di mano, accertato e proclamato dal signor PRESIDENTE :

presenti	n.....,
Votanti	n.....,
astenuti	n.....,
voti favorevoli	n.....,
voti contrari	n.....

DELIBERA

1) di approvare il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Andezeno (TO) nel testo composto da nn. 12 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.



COMUNE di ANDEZENO
PROVINCIA di TORINO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI
DEL COMUNE DI ANDEZENO (TO)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23 novembre 2009



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

Art. 4 - Individuazione delle iniziative di Sponsorizzazione

Art. 5 - Contratto di Sponsorizzazione

Art. 6 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Art. 7 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Art. 9 - Aspetti fiscali

Art. 10 - Verifiche e controlli

Art. 11 - Riserva organizzativa

Art. 12 – Entrata in vigore



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza).
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 2. per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di ANDEZENO offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 3. per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
 4. per "**sponsor**": il soggetto privato (persona fisica o giuridica, associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di ANDEZENO;
 5. per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di ANDEZENO per la pubblicità dello sponsor.

Art. 3 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante gara ufficiosa preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, e/o invio alle associazioni di categoria e in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto di sponsorizzazione).
 - l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta dove lo sponsor deve indicare:
 - il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza delle condizioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia e a misure di prevenzione;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Area che organizza l'iniziativa o l'evento, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell'Area che organizza l'iniziativa o l'evento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

Art. 4 - Individuazione delle iniziative di Sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al Dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.

Art. 5 - Contratto di Sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

Art. 6 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
 - a) implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, nonché del fondo di retribuzione di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 secondo i seguenti criteri:
 - per sponsorizzazioni di importo inferiore o uguale a € 100,00 nella misura del 50%;
 - per sponsorizzazioni di importo compreso fra € 10000 e € 1.000,00 nella misura del 10%;
 - per sponsorizzazioni di importo maggiore a € 1.00000 nella misura del 2%;
 - b) la restante parte è destinata al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.
3. L'assegnazione della quota di risorse a favore del Personale Dipendente sarà stabilita, di volta in volta dalla Giunta Comunale contestualmente alla delibera di indirizzo per l'avvio dell'iniziativa della sponsorizzazione.
4. La ripartizione agli interessati dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata per il Personale Dipendente.

Art. 7 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. La Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n. 665 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di ANDEZENO in persona del suo Sindaco che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 9 - Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

Art. 10 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio Comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 11 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, previo preventivo per costi/benefici.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione approvativa.



COMUNE di ANDEZENO

PROVINCIA di TORINO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Vice-Sindaco
F.to : GUNETTI Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to : BERNARDO Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 275 del Registro Pubblicazioni

Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione n. **62** del Reg. Gen. delibere, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **25-nov-2009** al **10-dic-2009** come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Andezeno, li 25-nov-2009

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale
F.to BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **25-nov-2009**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, li 25/11/2009

Il Segretario Comunale
BERNARDO Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice / legale, per uso amministrativo

Andezeno il 25/11/2009

Il Segretario Comunale